



Comune di Padova
SETTORE TRIBUTI E RISCOSSIONE
U.o.s. IMU Amministrativo (rimborsi e assistenza al pubblico)

Inviare modulo a:

- Pec: imu@pec.comune.padova.it
- Email: imu@comune.padova.it
- fax 049/8207115
- A/R presso Comune di Padova – Settore Tributi e Riscossione - Ufficio Postale Padova Centro - Casella Postale Aperta A0010, 35122 Padova

Oggetto: compensazione IMU ai sensi dell'art. 30 del Regolamento generale delle entrate tributarie del Comune di Padova*.

Il sottoscritto/a _____
cod. fisc. _____ nato/a _____ il _____
residente a _____ CAP _____
in via/piazza _____ N° _____ Tel. _____
(event.) legale rappr. della società _____
cod. fisc. _____
(event.) in qualità di erede di _____ cod. fisc. _____

soggetto passivo IMU per i seguenti immobili (elencare tutti gli immobili posseduti, aggiungere fogli se necessario):

INDIRIZZO	DATI CATASTALI					% POS S	RENDITA CATASTALE	NOTE (indicare abitaz. princ., uso gratuito, locazioni, etc.)
	SEZ/ FGL	PAR T.	SUB .	CAT.	CL.			

dichiara di aver versato IMU in misura maggiore del dovuto, per il seguente motivo:

- duplicazione di versamento
- errato conteggio dell'imposta
- rendita provvisoria superiore alla definitiva
- altro

e per le seguenti annualità di imposta:

Anno	Codici tributo	Importo dovuto	Importo versato	Differenza a credito
			TOTALE	

Comunica di voler compensare il credito complessivo IMU di euro con le prossime rate dell'imposta.

Allega ogni documentazione utile al riguardo non in possesso dell'ufficio, e in particolare:

Copia di un documento di riconoscimento in corso di validità (obbligatorio)

-
-

Dichiara che

- la compensazione è totale
- (*oppure*) la compensazione è parziale, e pertanto chiede che il credito residuo di euro venga rimborsato dall'Ufficio mediante accredito su c/c intestato a presso codice IBAN (27 caratteri)

N. B. Nel caso di c/c intestato ad altro soggetto, allegare copia di documento di identità anche del correntista

Dichiara di non aver richiesto precedentemente il rimborso dell'importo a credito da compensare e che non sono scaduti i termini di prescrizione del diritto al rimborso.

E' a conoscenza della facoltà dell'ufficio di procedere a verifica della sussistenza del credito e, in caso negativo, di recuperare l'imposta dovuta con apposito avviso di accertamento.

Si riserva di produrre, su richiesta dell'ufficio, idonea documentazione a comprova del credito.

Per eventuali comunicazioni urgenti, il proprio recapito è il seguente:

telefono

fax

e-mail

Eventuali osservazioni:

.....

.....

.....
(luogo e data)

.....
(firma)

Informativa ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii. per il trattamento dei dati personali

In osservanza di quanto disposto dal D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e ss.mm.ii., il Comune di Padova, in qualità di soggetto giuridico Titolare e Responsabile del trattamento dei dati personali, informa che i dati da Lei forniti verranno trattati, anche con strumenti informatici, nei limiti della normativa per l'esclusiva finalità di cui al presente procedimento.

Nell'ambito del trattamento medesimo Lei, ricorrendone i requisiti, potrà esercitare i diritti di cui CAPO III "Diritti dell'interessato" del Regolamento UE 679/2016."

*** Art. 30 del Regolamento generale delle entrate del Comune di Padova
(Compensazione di debiti e crediti tributari)**

1. E' ammessa la compensazione nell'ambito dei tributi comunali secondo le norme che seguono.

L'Amministrazione comunale aderisce altresì alle iniziative statali in ordine a compensazioni riferite anche a tributi erariali.

2. Il contribuente, nei termini di versamento del tributo, può detrarre dalla quota dovuta eventuali eccedenze di versamento di altri tributi o del medesimo tributo per annualità precedenti, senza interessi, purché non sia intervenuta decadenza del diritto al rimborso.

3. Il contribuente che si avvale della facoltà di cui al comma precedente deve presentare, entro 30 gg. dalla scadenza del pagamento, una dichiarazione contenente almeno i seguenti elementi:

a) generalità e codice fiscale del contribuente;

b) il tipo di tributo dovuto e il suo ammontare al lordo della compensazione;

c) l'indicazione delle eccedenze compensate distinte per anno di imposta e per tributo;

d) dichiarazione di non aver richiesto il rimborso delle quote versate in eccedenza.

4. Nel caso in cui le somme a credito siano maggiori del tributo dovuto, il contribuente può utilizzare la differenza in compensazione nei versamenti successivi, previa la dichiarazione di cui sopra, ovvero può chiederne il rimborso. In tal caso, il termine di decadenza per il diritto al rimborso si computa alla data di prima applicazione della compensazione.

5. La compensazione non è ammessa nell'ipotesi di tributi riscossi mediante ruolo.
